



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI
Il Presidente

causa N. 2/2014 – richiesta di autorizzazione a appellare

IL PRESIDENTE,

vista l'istanza, tempestivamente depositata dalla procura dell'attore [redacted]
tendente a ottenere l'autorizzazione a appellare la sentenza resa dalla Corte il 18 settembre
2014 decidendo la causa n. 2/2014;

RIGETTA L'ISTANZA

per le seguenti ragioni.

1. IL MOTIVO DI IMPUGNAZIONE

- 1.1. Il testo del giuramento suppletorio prestato il 30 giugno 2008 dal signor [redacted]
[redacted], attore nella causa n. 300 del 2001 dinanzi al Tribunale
Commissariale, è il seguente: "Giuro e giurando affermo di non avere autorizzato altre
operazioni di prelievo non contabilizzate nell'estratto del conto n. 381-AF077-01 al 31
dicembre 1990 diverse da quelle che ho riconosciuto espressamente e che sono indicate
nella comparsa della procura attrice in data 24 aprile 2003, per cui la società [redacted]
[redacted] è tenuta a restituirmi la somma di L. 9.035.264.332"
(sottolineatura aggiunta).
- 1.2. Giudicando sulla azione di iattanza promossa da [redacted] (non interessa
in questa sede enunciarne i particolari) avverso il [redacted] la Corte ha ritenuto di
suddividere il testo del giuramento in due parti - prima e dopo il "per cui" - e ha deciso
la causa accogliendo la domanda per quanto riguarda la prima parte del giuramento e
respingendola per quanto riguarda la seconda parte.
- 1.3. La procura attrice ritiene che "la formula del giuramento 'slegato' fa venire meno il
principio giuridico sotteso all'azione per la prima parte, in quanto essa non arreca di per
sé alcun lesione sulla persona dell'attore e quindi non potrebbe essere oggetto
dell'accertamento proposto". Ritiene ancora che "le due parti in cui è stato slegato il
giuramento sono invece intimamente e necessariamente strette dalla locuzione
coniuntiva "per cui", che si pone quale vincolo causale e consequenziale tra la prima e
la seconda parte della formula del giuramento e che costituisce valore deduttivo e
conclusivo alla frase rispetto a quanto affermato in precedenza: se non è vera la prima
non può esserlo al contrario la seconda."

2. L'IRRILEVANZA DEL MOTIVO DEDOTTO

- 2.1. Omettendo numerose considerazioni, irricevibili perché relative agli accertamento di
fatto compiuti dalla Corte, quelle appena riportate sono l'essenza delle censure che
l'attore vorrebbe sottoporre in sede di appello.
- 2.2. L'attore sembra non essersi avveduto che la Corte ha ampiamente motivato sulla
seconda parte del giuramento, molto più ampiamente di quanto sia mai stato fatto nelle
varie fasi dinanzi al Tribunale, e che tale ampia motivazione ha portato alla conclusione

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882 989 / 885 462
cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm




CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

causa N. 1/2014 - decreto

che non esiste alcuna prova dell'esistenza di pagamenti in forza dei quali il saldo dovuto a sia inferiore rispetto a quanto dedotto nella seconda parte del testo del giuramento.

- 2.3. È allora evidente che l'avere "slegato" il giuramento in due parti è andato a vantaggio dell'attore, che si è visto accogliere la domanda rispetto alla prima parte; è altrettanto evidente che l'attore sarebbe stato interamente soccombente qualora il giuramento fosse stato valutato unitariamente, come egli sostiene avrebbe dovuto essere, perché la seconda parte del giuramento non è stata per nulla scalfita dalle allegazioni dell'attore, che la Corte ha integralmente rigettato. E quindi, se il saldo dovuto rimane quello, manca il presupposto stesso dell'azione di iattanza; se la seconda parte del giuramento non è falsa e se essa costituisce, come l'attore sottolinea, il nucleo del giuramento, allora la domanda dell'attore non può che essere rigettata. Infine, se si dà peso al "per cui" fra la prima e la seconda parte del testo del giuramento, la falsità della prima non può logicamente essere ipotizzata in mancanza della falsità della seconda.
- 2.4. Non è possibile autorizzare un appello che, qualora vittorioso, condurrebbe senza altra possibilità alla totale soccombenza dell'appellante: una apparente aporia che la dice lunga sull'approccio difensivo a questa causa.
- 2.5. Non è neanche possibile autorizzare un appello che non spende una parola sul passo della motivazione che giustifica la decisione di suddividere il testo del giuramento (par. 7.1.5) e cioè l'operazione giuridica oggetto della contestazione; l'istanza di autorizzazione all'appello avrebbe dovuto essere rigettata per sola questa ragione.

Borgo Maggiore, 19 ottobre 2014


Maurizio Lupoi

